



# Diritto & Fisco



Sentenza del tribunale di Milano assolve la Bosch vittima della tassazione italiana

## Tax planning più che legittimo Si evitano le anti-giuridiche doppie imposizioni fiscali

DI STEFANO LOCONTE  
E CLAUDIA MARINOZZI

La pianificazione fiscale è legittima e la complessità del sistema fiscale italiano giustifica l'implementazione di tale attività al fine di evitare anti-giuridiche doppie imposizioni.

Una magra consolazione per il gruppo Bosch che dopo aver pagato € 320 milioni al fisco italiano vede affermare dal Gip di Milano, nella sentenza dello scorso 26 febbraio con cui è stato dichiarato il non luogo a procedere per il reato di dichiarazione fraudolenta contestato al management delle società del gruppo Robert Bosch GmbH e Robert Bosch SpA, che Robert Bosch GmbH è stata vittima di una doppia imposizione in quanto essa aveva già regolarmente pagato le imposte in Germania per le operazioni che la Guardia di finanza aveva ritenuto riferibili ad una sua stabile organizzazione occulta in Italia.

Nel 2010 la Gdf ha intrapre-

so una verifica fiscale nei confronti della Robert Bosch SpA, mirata all'analisi dei rapporti intercorrenti tra la società italiana e la casa madre tedesca Robert Bosch GmbH, ciò nonostante questi fossero già stati oggetto di controlli da parte delle autorità fiscali senza che sussistessero contestazioni nei confronti della società non residente.

Ad esito delle operazioni di controllo la Gdf ha ritenuto che Robert Bosch GmbH operasse in Italia con una stabile organizzazione occulta insita nella verificata, ed ha considerato rilevanti ai fini delle Ii.dd. e dell'Iva le operazioni italiane da questa realizzate. Dalla ricostruzione dei verificatori la società tedesca avrebbe omissivo di corrispondere all'Erario imposte per circa un miliardo di euro. A parere dei militari, inoltre, sarebbero sussistiti gli elementi costitutivi il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici» (art. 3, dlgs 74/2000) tali da giustificare l'invio alla Procura della

repubblica della comunicazione di reato a carico dei rappresentanti legali pro-tempore di Robert Bosch SpA e Robert Bosch GmbH.

La vicenda tributaria si è conclusa nel 2011 con un accordo tra Bosch e l'Agenzia delle entrate ad esito del quale l'Erario ha incamerato € 320 milioni, mentre è di questi giorni la sentenza del Gip di Milano che ha dichiarato il non luogo a procedere per il reato di cui all'art. 3, dlgs 74/2000 contestato ai rappresentanti legali delle società.

Il Gip ha ritenuto insussistente il reato di dichiarazione fraudolenta poiché questo si configura solamente qualora «taluno, per evadere le sue imposte, indichi nelle sue dichiarazioni annuali elementi attivi per ammontare inferiore al reale o elementi passivi non veri». Nella caso in esame, tuttavia, Robert Bosch SpA ha presentato delle dichiarazioni «assolutamente veritiere [che] espongono in modo corretto i redditi» da questa prodotti.

Tutt'al più, la contestazione penale avrebbe dovuto riguardare l'omessa presentazione in Italia da parte della società tedesca della dichiarazione recante i redditi da questa prodotti per il tramite della asserita stabile organizzazione, configurando la diversa fattispecie di reato di cui all'art. 5 del dl 74/2000.

Interessanti sono anche le osservazioni del giudice circa l'insussistenza di tutti gli altri elementi addotti dall'accusa. Il Gip afferma che:

- è opinabile la configurazione del contratto di agenzia sottoscritto dalle due società quale «strumento fraudolento» atteso che questo è un atto «noto a tutti e replicante un assetto organizzativo esistente da almeno 40 anni» e mai contestato;

- l'asserita falsità della contabilità della Robert Bosch SpA è smentita dagli stessi accertatori che la definiscono ineccepibile;

- il management Bosch ha valutato i potenziali rischi

scaturenti dall'assetto organizzativo interno sulla base di pareri che nulla dimostrano circa la sussistenza della contestata stabile organizzazione. A parere del Giudice al contrario «stupirebbe... che in una materia complessa e discrezionale come il diritto fiscale italiano società di dimensioni internazionali non si preoccupassero di pianificare i rischi legali».

Il Gip conclude inoltre che Robert Bosch GmbH, a seguito dell'adesione con il fisco italiano ed il mancato rimborso delle imposte pagate in Germania «ha subito proprio quello che avrebbe voluto evitare» ossia «una doppia imposizione per il medesimo presupposto d'imposta».

© Riproduzione riservata



La sentenza  
sul sito  
[www.italiaoggi.it/](http://www.italiaoggi.it/)  
documenti

### Sul reverse charge le Entrate non abbandonano il contenzioso

Sulla mancata applicazione del reverse charge il fisco va avanti in giudizio. In caso di totale inosservanza degli obblighi connessi all'inversione contabile, la detrazione Iva va negata. Fino a quando la Corte di giustizia, nuovamente investita della questione, non fornirà ulteriori chiarimenti, gli uffici dell'Agenzia delle entrate dovranno coltivare i contenziosi che li vede opposti ai contribuenti sulla materia. Sono queste, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, le istruzioni impartite nei giorni scorsi dalla Direzione centrale affari legali dell'Agenzia delle entrate agli uffici territoriali. Sono circa 250 le cause al momento pendenti tra Ctp, Ctr e Cassazione riguardanti l'indetraibilità Iva per la mancata annotazione nei registri degli acquisti intracomunitari, le sanzioni sull'autofatturazione e quelle per la violazione degli obblighi di registrazione. Il 7 novembre 2013, con l'ordinanza n. 25035 la Corte di cassazione ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla portata dei principi affermati con la sentenza c.d. «Ecotrade» (cause riunite C-95/07 e C-96/07 dell'8 maggio 2008).

Nel caso in esame una società italiana non aveva applicato il regime di inversione contabile in relazione a servizi di trasporto intracomunitario di beni. Le fatture erano state annotate esclusivamente nel registro degli acquisti e non in quello delle fatture emesse: da qui la ripresa del fisco, che procedeva al recupero dell'Iva a debito negando il diritto alla detrazione. Secondo la pronuncia del 2008 della Corte Ue, però, l'irregolarità contabile non poteva essere punita sia con la sanzione sia con il recupero dell'imposta (non essendo peraltro presente un'ipotesi fraudolenta). L'Agenzia, con la risoluzione n. 56/2009, si è conformata al verdetto, ribadendo l'applicabilità della sanzione dal 100% al 200% dell'imposta qualora l'Iva non fosse stata in alcun modo assolta.

Anche alla luce delle diverse letture date dalla giurisprudenza nazionale ai principi fissati dalla Corte Ue (si vedano le sentenze della Cassazione n. 20386/2013 e n. 20771/2013), con l'ordinanza del novembre scorso gli Ermellini hanno ravvisato l'esigenza di un ulteriore intervento chiarificatore.

Valerio Stroppa

### Sulla riforma del catasto coordinamento di 14 associazioni

Nuovo catasto, un osservatorio sulla riforma. Quattordici organizzazioni rappresentative delle diverse realtà associative si sono riunite ieri, nella sede di Confedilizia, e hanno deciso di organizzare un piano d'azione per la raccolta dei dati inerenti valori e canoni del triennio 2011-2013 necessari alla messa a punto del nuovo sistema nonché per l'elaborazione di proposte per un'equa attuazione della riforma. Le organizzazioni che partecipano al progetto, che interessa tutti i settori dell'economia, sono: Abi, Ance, Ania, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confindustria e Fiaip.

La revisione del Catasto dei fabbricati porterà ad attribuire a ciascuna unità immobiliare un valore patrimoniale e una rendita. A tal fine si procederà a determinare il valore patrimoniale medio ordinario e la rendita media ordinaria delle unità immobiliari.

In questo quadro, le 14 organizzazioni di categoria hanno deciso di effettuare, in modo coordinato e capillare, un monitoraggio sui valori di compravendita e sui canoni di locazione delle unità immobiliari e a tal fine si attiveranno anche a livello territoriale per la raccolta di dati che potranno poi essere confrontati con i valori e i redditi (rendite) dell'Agenzia delle entrate.

Lo svolgimento di un'azione comune e coordinata delle 14 associazioni consentirà di condividere e utilizzare tutte le informazioni, conoscenze ed esperienze che ciascuna organizzazione possiede in relazione al singolo settore di propria competenza, pervenendo così all'acquisizione di una consistente e qualificata mole di dati e documentazione per ogni possibile tipologia di immobile oggetto della revisione catastale (abitazioni, uffici, studi, negozi, botteghe artigianali, laboratori, magazzini, opifici industriali) e con la più ampia varietà di distinzioni possibili (per zona, stato conservativo dell'immobile), così da consentire l'elaborazione di proposte per la revisione del sistema estimativo di tutte le unità immobiliari, a destinazione sia ordinaria sia speciale.

© Riproduzione riservata